

Allegato C

Disciplina della transitabilità dei Percorsi Escursionistici censiti sul territorio comunale

Finalità

Il presente allegato ha l'obiettivo di disciplinare la transitabilità di **tutti i Percorsi Escursionistici censiti sul territorio comunale (RPE e comunali)**, al fine di:

1. Garantire la fruizione pubblica in condizioni di sicurezza;
2. Tutelare l'ambiente e il paesaggio;
3. Assicurare il rispetto dei diritti di proprietà privata;
4. Riconoscere i percorsi storici o di uso consolidato da almeno venti (20) anni come infrastrutture di fatto a rilevanza pubblica.

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente allegato **si applicano a tutti i Percorsi Escursionistici inclusi nel Catasto Comunale dei Percorsi Escursionistici e nel Catasto Regionale dei Percorsi (RPE)**.

Dichiarazione di interesse pubblico

I Percorsi Escursionistici censiti sul territorio comunale sono dichiarati di interesse pubblico, in forza del combinato disposto:

- **dell'art. 19 dell'Allegato F della Legge n. 2248 del 1865** (*strade vicinali assoggettate a servitù pubblica*);
- **dell'art. 825 del Codice Civile** (*diritti demaniali su beni altrui per fini di pubblico interesse*);
- **dell'art. 3, comma 1, n. 52, del Codice della Strada** (*strada vicinale quale strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico*).

Essi sono pertanto liberamente percorribili dalla collettività, limitatamente al sedime strettamente necessario alla transitabilità pedonale (e ciclabile, ove previsto) in condizioni di sicurezza.

Ove non ricorra il riconoscimento della prassi d'uso pubblico ventennale, in coerenza con **l'art. 832 del Codice Civile** (*diritto di proprietà*) e con la **giurisprudenza in materia di servitù di uso pubblico di fatto**, il Comune può dichiarare l'interesse pubblico dei Percorsi Escursionistici censiti sul territorio comunale anche attraverso accordi scritti con i proprietari privati.

Responsabilità

Ai fini delle responsabilità connesse alla fruizione dei Percorsi Escursionistici censiti sul territorio comunale, si intendono qui integralmente richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- **art. 20, commi 4 e 5 della L.R. n. 131 del 12 settembre 2025;**
- **art. 16, comma 5-bis della L.R. n. 12 del 18 febbraio 2010.**

Per i Percorsi Escursionistici censiti sul territorio comunale, il Comune è responsabile di:

- monitorare le condizioni di percorribilità dei percorsi
- effettuarne la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne la percorribilità in condizioni di sicurezza;
- segnalare la categoria dello stato di percorribilità mediante cartellonistica e altri sistemi informativi.

I proprietari privati sono responsabili di:

- segnalare tempestivamente al Comune la presenza di eventuali ostacoli o situazioni di pericolo lungo il percorso.

Stato di percorribilità

Il Comune classifica lo stato di percorribilità dei Percorsi Escursionistici nelle seguenti categorie:

- **Aperto**: percorribile in condizioni di sicurezza;
- **Chiuso**: interdetto per motivi di sicurezza o manutenzione (temporaneo o definitivo);
- **Stagionale**: percorribile esclusivamente in determinati periodi dell'anno;
- **Parzialmente percorribile**: tratti con limitazioni o ostacoli temporanei.

Tali informazioni sono rese pubbliche attraverso il sito istituzionale del Comune, la cartellonistica posta lungo i percorsi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente allegato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di polizia rurale e tutela del territorio.